

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 La domanda avente ad oggetto il prestito personale - il "Prestito" o il "Finanziamento" - contenuta nel Modulo di Richiesta del Finanziamento (di seguito anche la "Richiesta di Finanziamento" o la "Richiesta di Prestito"), costituisce una proposta contrattuale che si intenderà accettata da Barclays Bank PLC (di seguito "Barclays") nel momento e nel luogo in cui il richiedente (il "Cliente") riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione. Barclays provvederà quindi ad erogare direttamente al Cliente la somma richiesta, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento e dedotti l'eventuale premio assicurativo, che sarà direttamente corrisposto alla Compagnia, nonché - ove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi - l'imposta sostitutiva. Una volta avvenuta l'erogazione la domanda non potrà più essere revocata.
- 1.2 Il Cliente dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati e le informazioni riportati nel Modulo di Richiesta e nella parte rubricata "RID Autorizzazione Permanente di Addebito in conto corrente" (il "RID") o comunque da questi comunicati a Barclays, sono veri, reali e corretti, anche ai fini di quanto disposto dal D. lgs. n. 231/2007 (e relative modifiche e disposizioni di attuazione). I dati, le informazioni e le disposizioni riportate nel Modulo di Richiesta e nel RID costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.
- 1.3 La nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità e applicabilità dell'intero contratto. Il ritardo di una delle parti nell'intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento dell'altra delle obbligazioni posto a suo carico dal presente contratto non potrà essere inteso come rinuncia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente.
- 1.4 Con la sottoscrizione della Richiesta di Prestito l'eventuale cointestatario/coobligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 2.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare a Barclays l'intero importo convenuto, comprensivo di capitale e interessi, calcolati mediante rate periodiche determinate secondo un piano di ammortamento "a rata costante", in base alle modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.
- 2.2 Il Cliente si obbliga altresì a:
 - corrispondere a Barclays, secondo le modalità convenute, gli ulteriori oneri e spese connessi all'erogazione del Finanziamento;
 - comunicare tempestivamente a Barclays ogni variazione che evidenzi una significativa ed oggettiva diminuzione delle sue consistenze patrimoniali;
 - comunicare a Barclays qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Modulo di Richiesta.

3. PAGAMENTI

- 3.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo di cui al precedente art. 2.1 mediante rate periodiche, alle scadenze convenute, con addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.). In caso di addebito diretto rifiutato, sarà posto a carico del cliente un contributo pari a 5 euro. Resta inteso che, in tal caso, Barclays potrà addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso. Qualora il Cliente richieda a Barclays servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale, conteggio finalizzato o meno all'estinzione anticipata del Finanziamento e/o del Prestito), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettorio dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa Richiesta di Finanziamento.
- 3.2 Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Barclays; eventuali somme versate a favore di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Barclays. Il Cliente provvederà a corrispondere a Barclays i pagamenti dovuti secondo quanto previsto nel precedente art. 2. Il Cliente è tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali anche in mancanza di addebito sul conto corrente, potendo effettuare in tal caso il pagamento mediante bonifico/assegno/vaglia postale (ecc.). Barclays non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza per il pagamento delle singole rate di rimborso.
- 3.3 Nell'ipotesi di finanziamenti con periodo di pre-ammortamento, gli interessi maturati durante tale periodo saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
- 3.4 Barclays potrà, a suo insindacabile giudizio, prevedere per talune tipologie di canali di distribuzione, sempre che le caratteristiche del prodotto oggetto della Richiesta di Finanziamento lo consentano, la possibilità per il Cliente che risulti aver rimborsato regolarmente secondo le modalità concordate almeno sei rate, di richiedere a Barclays che il pagamento di una singola rata sia posticipato fino al mese successivo a quello previsto per l'estinzione del Finanziamento, alla medesima data prevista per la scadenza mensile. Tale proroga di pagamento è soggetta all'approvazione di Barclays, che potrà concederla a proprio insindacabile giudizio per non più di due volte nel corso del medesimo Finanziamento. Resta inteso che il pagamento di una stessa rata non potrà essere prorogato per più di una volta e che non possono essere posticipati i pagamenti di due rate consecutive e di più di una rata nel corso dello stesso anno di durata del Finanziamento.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

Barclays potrà cedere il presente contratto e/o i diritti di credito dallo stesso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Modulo di Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

5. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI

Barclays si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385. A titolo esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi del precedente paragrafo le variazioni del merito creditizio del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni suo debito nei confronti di Barclays.

6. ESTINZIONE ANTICIPATA E IUS POENITENDI

- 6.1 Il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ex articolo 3, 1° comma lett. a) del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito senza penalità, mediante versamento a Barclays del capitale residuo, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, oltre ad un compenso pari all'1% del capitale residuo. Barclays, ricevuta la richiesta scritta di estinzione anticipata, comunica al Cliente l'ammontare delle somme dovute (quanto a capitale residuo, interessi, oneri e compenso), che saranno calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente, al fine di estinguere il proprio debito, dovrà provvedere al pagamento integrale delle somme dovute, versando le stesse in un'unica soluzione. In mancanza, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
- 6.2 Nel caso in cui il presente contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di formulazione della proposta (in caso di proposta contrattuale anche non vincolante effettuata dal consumatore) o di stipula del contratto ovvero - se posteriore - dalla data di ricezione delle informazioni relative al diritto di recesso. Il Cliente deve esercitare tale diritto di recesso entro il termine sopra indicato, inviando una comunicazione scritta a Barclays, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Finanziamento mediante una lettera raccomandata A.R. ovvero - a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive - mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. In ogni caso, il Cliente deve rimborsare l'intero importo eventualmente erogato entro quindici giorni dall'inizio della comunicazione di recesso; in mancanza, si applicherà l'art. 9.
- 6.3 Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione "a distanza" ai sensi dell'articolo 50 del d. lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro il termine di quattordici giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero - se posteriore - dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi della Banca, secondo quanto disposto dall'art. 67-duodecies del suddetto decreto. Prima dello scadere di tale termine, il Cliente - senza spese né penalità - può comunicare il proprio recesso a Barclays inviando una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax/email ai recapiti indicati nella Richiesta di Finanziamento e rimborsando l'intero importo erogato entro quindici giorni dall'inizio della comunicazione di recesso.

7. RECESSO

- 7.1 Barclays può recedere con un preavviso di trenta giorni, ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi di cui sopra, il peggioramento del merito creditizio del Cliente o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente medesimo.
- 7.2 Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, senza spese e senza penalità, inviando a Barclays una raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta, ovvero mediante una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10.3. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Cliente dovrà versare a Barclays - in un'unica soluzione - tutte le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali, calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione di recesso, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

8. RITARDO NEI PAGAMENTI

- 8.1 Il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di un interesse di mora - a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagamento - pari al tasso soglia, relativo alla categoria di operazione interessata, pro tempore applicabile e ridotto dello 0,5%. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996) aumentato della metà. Il Cliente dovrà altresì rimborsare le spese e i costi per eventuali solleciti, nella misura massima di euro 30 (trenta), le spese e i costi per eventuali interventi domiciliari per il recupero del credito, nella misura massima di euro 30 (trenta), nonché le spese legali sostenute.
- 8.2 Qualora il Cliente non effettui i pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, in parziale deroga dell'art. 1194 cod. civ., Barclays imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui al precedente paragrafo. Qualora vi siano più finanziamenti in corso e il Cliente non provveda con regolarità ai relativi pagamenti, Barclays potrà stabilire discrezionalmente se imputare il pagamento agli interessi, alle spese ovvero al capitale, in deroga all'art. 1193 del cod. civ.

9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 9.1 Il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. (stato d'insolvenza - seppur temporaneo - del Cliente, ovvero diminuzione delle garanzie prestate o non prestazione di quelle promesse - da parte e per fatto del Cliente medesimo) comporterà la decadenza dal beneficio del termine. In tal caso, troveranno automatico applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo.
- 9.2 Il mancato pagamento di almeno due rate, la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art. 2 e 3, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. comporta la facoltà per Barclays di dichiarare la risoluzione del contratto. Barclays potrà altresì risolvere di diritto il rapporto contrattuale con il Cliente qualora i dati e le informazioni forniti dal Cliente nella Richiesta di Finanziamento o successivamente comunicati si rivelassero non rispondenti alla realtà, nonché qualora venisse meno il rapporto di conto corrente bancario/postale indicato nel modulo RID e lo stesso non fosse sostituito con un diverso conto corrente bancario/postale mediante sottoscrizione di un nuovo modulo RID. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi del paragrafo 9.1.
- 9.3 Qualora siano in corso altri rapporti con Barclays o con altre entità del Gruppo Barclays, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto relativa ad uno di essi potrà essere estesa anche agli altri rapporti in corso.

10. COMUNICAZIONI

- 10.1 Eventuali comunicazioni a Barclays dovranno essere inviate dal Cliente all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo reso successivamente noto da Barclays medesima. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente potrà anche rivolgersi al numero telefonico di Barclays che gli verrà comunicato al momento dell'accettazione della Richiesta di Finanziamento ovvero successivamente.
- 10.2 Ogni comunicazione inviata da Barclays al Cliente, per iscritto e tramite posta, presso l'indirizzo indicato sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto, mediante comunicazione scritta o telefonica, si intenderà validamente effettuata. Ogni variazione di residenza/domicilio dovrà essere tempestivamente ed idoneamente comunicata a Barclays; nel caso di addebito diretto sul conto corrente (RID) il Cliente, qualora intenda chiudere il conto indicato, si impegna a comunicare tempestivamente a Barclays le coordinate bancarie del nuovo conto corrente. In ogni caso, gli oneri e le spese eventualmente derivanti dalla mancata comunicazione di cui sopra sono a carico del Cliente e Barclays è espressamente esonerata da ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata ricezione delle citate comunicazioni.
- 10.3 Ove non escluso dalla legge o dal contratto, il Cliente potrà richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, le comunicazioni di cui al precedente paragrafo siano fornite mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Barclays potrà, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Cliente o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto - il telegramma, il fax, il telex, sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione utilizzate che consentano una comunicazione individuale. Barclays potrà altresì mettere a disposizione le informazioni oggetto di comunicazione sui propri siti internet (www.barclays.it e www.barclaysonline.it), nel qual caso provvederà a comunicare al Cliente la disponibilità delle informazioni medesime, anche tramite le tecniche di comunicazioni a distanza "individuali" sopra indicate. Nelle suddette ipotesi, i termini per il recesso ai sensi del precedente articolo 6, paragrafi 2 e 3, decorreranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione di recesso. Resta salva la facoltà del Cliente di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Barclays con le modalità indicate nei precedenti paragrafi.

11. SPESE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

Barclays si riserva la facoltà di addebitare al Cliente la somma indicata nel Documento di Sintesi, allegato alla documentazione contrattuale, quale recupero delle spese sostenute per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

12. EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

- 12.1 Il Cliente, sottoscrivendo la relativa opzione nella Richiesta di Prestito, ha la facoltà di aderire ai Programmi Assicurativi con la Compagnia di Assicurazione indicata nella Richiesta medesima, a copertura - per tutta la durata del Finanziamento - dei rischi Vita, Malattia, Infortuni e Perdita involontaria d'impiego.
- 12.2 Ove indicato nel Modulo di Richiesta, la concessione del Finanziamento potrà essere subordinata al rilascio di una o più delle seguenti garanzie:
 - a) rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine di Barclays, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nella Richiesta di Prestito. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 (cinque) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora Barclays, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di Barclays. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione;
 - b) prestazione di idonea fideiussione.

Le spese per le prestazioni delle garanzie sono a carico del Cliente, in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia.

13. CALCOLO DEL TAEG

Sono escluse dal calcolo del TAEG le somme che il Cliente dovrà pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora, nonché le spese per le assicurazioni e le garanzie previste dal precedente art. 12. Sono invece incluse nel suddetto calcolo le eventuali spese di incasso delle rate.

14. DEROGA ALL'ART. 190 COD. CIV.

Nell'ipotesi di sottoscrizione del contratto anche da parte del coniuge del Cliente - coniugato in regime di comunione legale -, entrambi i coniugi assumono, in via solidale ed illimitata, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo con esplicita rinuncia alla sussidiarietà ed alla divisibilità della responsabilità patrimoniale in relazione ai beni personali, in deroga al disposto dell'art. 190 cod. civ.

15. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Barclays sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità ove il proprio inadempimento, o ritardato/inesatto adempimento, dipenda da cause di forza maggiore ovvero dall'esecuzione di norme imperative, anche di origine estera, al cui rispetto Barclays sia comunque tenuta nella sua qualità di società straniera.

16. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente le spese per il rilascio della garanzia, nonché le eventuali spese legali sostenute da Barclays a seguito della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione ai sensi del precedente art. 9, salvo il caso di errori da parte della Barclays stessa.

17. RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Barclays, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della stessa, inoltrando il reclamo per iscritto ai seguenti recapiti: Via Forlanini, 23 20138 Milano (MI) - Fax: 02 541 525 12 - e-mail: reclami@barclays.it. In caso di insoddisfatta o mancato riscontro, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì rivolgersi all'Ombudsman Bancario, nei termini indicati nell'Avviso sulle principali norme di trasparenza. Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di adire in qualunque momento l'Autorità giudiziaria.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane. Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Cliente e Barclays in dipendenza diretta o indiretta dei rapporti di cui al presente contratto, sarà esclusivamente competente - qualora il Cliente medesimo non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 - l'Autorità Giudiziaria di Milano.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 La domanda avente ad oggetto il prestito personale - il "Prestito" o il "Finanziamento" - contenuta nel Modulo di Richiesta del Finanziamento (di seguito anche la "Richiesta di Finanziamento" o la "Richiesta di Prestito"), costituisce una proposta contrattuale che si intenderà accettata da Barclays Bank PLC (di seguito "Barclays") nel momento e nel luogo in cui il richiedente (il "Cliente") riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione. Barclays provvederà quindi ad erogare direttamente al Cliente la somma richiesta, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento e dedotti l'eventuale premio assicurativo, che sarà direttamente corrisposto alla Compagnia, nonché - ove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi - l'imposta sostitutiva. Una volta avvenuta l'erogazione la domanda non potrà più essere revocata.
- 1.2 Il Cliente dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati e le informazioni riportati nel Modulo di Richiesta e nella parte rubricata "RID Autorizzazione Permanente di Addebito in conto corrente" (il "RID") o comunque da questi comunicati a Barclays, sono veri, reali e corretti, anche ai fini di quanto disposto dal D. lgs. n. 231/2007 (e relative modifiche e disposizioni di attuazione). I dati, le informazioni e le disposizioni riportate nel Modulo di Richiesta e nel RID costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.
- 1.3 La nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità e applicabilità dell'intero contratto. Il ritardo di una delle parti nell'intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento dell'altra delle obbligazioni posto a suo carico dal presente contratto non potrà essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente.
- 1.4 Con la sottoscrizione della Richiesta di Prestito l'eventuale cointestatario/coobligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 2.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare a Barclays l'intero importo convenuto, comprensivo di capitale e interessi, calcolati mediante rate periodiche determinate secondo un piano di ammortamento "a rata costante", in base alle modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.
- 2.2 Il Cliente si obbliga altresì a:
 - corrispondere a Barclays, secondo le modalità convenute, gli ulteriori oneri e spese connessi all'erogazione del Finanziamento;
 - comunicare tempestivamente a Barclays ogni variazione che evidenzi una significativa ed oggettiva diminuzione delle sue consistenze patrimoniali;
 - comunicare a Barclays qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Modulo di Richiesta.

3. PAGAMENTI

- 3.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo di cui al precedente art. 2.1 mediante rate periodiche, alle scadenze convenute, con addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.). In caso di addebito diretto rifiutato, sarà posto a carico del cliente un contributo pari a 5 euro. Resta inteso che, in tal caso, Barclays potrà addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso. Qualora il Cliente richieda a Barclays servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale, conteggio finalizzato o meno all'estinzione anticipata del Finanziamento e/o del Prestito), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettorio dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa Richiesta di Finanziamento.
- 3.2 Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Barclays; eventuali somme versate a favore di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Barclays. Il Cliente provvederà a corrispondere a Barclays i pagamenti dovuti secondo quanto previsto nel precedente art. 2. Il Cliente è tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali anche in mancanza di addebito sul conto corrente, potendo effettuare in tal caso il pagamento mediante bonifico/assegno/vaglia postale (ecc.). Barclays non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza per il pagamento delle singole rate di rimborso.
- 3.3 Nell'ipotesi di finanziamenti con periodo di pre-ammortamento, gli interessi maturati durante tale periodo saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
- 3.4 Barclays potrà, a suo insindacabile giudizio, prevedere per talune tipologie di canali di distribuzione, sempre che le caratteristiche del prodotto oggetto della Richiesta di Finanziamento lo consentano, la possibilità per il Cliente che risulti aver rimborsato regolarmente secondo le modalità concordate almeno sei rate, di richiedere a Barclays che il pagamento di una singola rata sia posticipato fino al mese successivo a quello previsto per l'estinzione del Finanziamento, alla medesima data prevista per la scadenza mensile. Tale proroga di pagamento è soggetta all'approvazione di Barclays, che potrà concederla a proprio insindacabile giudizio per non più di due volte nel corso del medesimo Finanziamento. Resta inteso che il pagamento di una stessa rata non potrà essere prorogato per più di una volta e che non possono essere posticipati i pagamenti di due rate consecutive e di più di una rata nel corso dello stesso anno di durata del Finanziamento.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

Barclays potrà cedere il presente contratto e/o i diritti di credito dallo stesso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Modulo di Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

5. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI

Barclays si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385. A titolo esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi del precedente paragrafo le variazioni del merito creditizio del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni suo debito nei confronti di Barclays.

6. ESTINZIONE ANTICIPATA E IUS POENITENDI

- 6.1 Il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ex articolo 3, 1° comma lett. a) del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito senza penalità, mediante versamento a Barclays del capitale residuo, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, oltre ad un compenso pari all'1% del capitale residuo. Barclays, ricevuta la richiesta scritta di estinzione anticipata, comunica al Cliente l'ammontare delle somme dovute (quanto a capitale residuo, interessi, oneri e compenso), che saranno calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente, al fine di estinguere il proprio debito, dovrà provvedere al pagamento integrale delle somme dovute, versando le stesse in un'unica soluzione. In mancanza, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
- 6.2 Nel caso in cui il presente contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di formulazione della proposta (in caso di proposta contrattuale anche non vincolante effettuata dal consumatore) o di stipula del contratto ovvero - se posteriore - dalla data di ricezione delle informazioni relative al diritto di recesso. Il Cliente deve esercitare tale diritto di recesso entro il termine sopra indicato, inviando una comunicazione scritta a Barclays, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Finanziamento mediante una lettera raccomandata A.R. ovvero - a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive - mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. In ogni caso, il Cliente deve rimborsare l'intero importo eventualmente erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso; in mancanza, si applicherà l'art. 9.
- 6.3 Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione "a distanza" ai sensi dell'articolo 50 del d. lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro il termine di quattordici giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero - se posteriore - dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi della Banca, secondo quanto disposto dall'art. 67-duodecies del suddetto decreto. Prima dello scadere di tale termine, il Cliente - senza spese né penalità - può comunicare il proprio recesso a Barclays inviando una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax/email ai recapiti indicati nella Richiesta di Finanziamento e rimborsando l'intero importo erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso.

7. RECESSO

- 7.1 Barclays può recedere con un preavviso di trenta giorni, ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi di cui sopra, il peggioramento del merito creditizio del Cliente o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente medesimo.
- 7.2 Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, senza spese e senza penalità, inviando a Barclays una raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta, ovvero mediante una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10.3. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Cliente dovrà versare a Barclays - in un'unica soluzione - tutte le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali, calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione di recesso, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

8. RITARDO NEI PAGAMENTI

- 8.1 Il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di un interesse di mora - a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagamento - pari al tasso soglia, relativo alla categoria di operazione interessata, pro tempore applicabile e ridotto dello 0,5%. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996) aumentato della metà. Il Cliente dovrà altresì rimborsare le spese e i costi per eventuali solleciti, nella misura massima di euro 30 (trenta), le spese e i costi per eventuali interventi domiciliari per il recupero del credito, nella misura massima di euro 30 (trenta), nonché le spese legali sostenute.
- 8.2 Qualora il Cliente non effettui i pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, in parziale deroga dell'art. 1194 cod. civ., Barclays imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui al precedente paragrafo. Qualora vi siano più finanziamenti in corso e il Cliente non provveda con regolarità ai relativi pagamenti, Barclays potrà stabilire discrezionalmente se imputare il pagamento agli interessi, alle spese ovvero al capitale, in deroga all'art. 1193 del cod. civ.

9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 9.1 Il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. (stato d'insolvenza - seppur temporaneo - del Cliente, ovvero diminuzione delle garanzie prestate o non prestazione di quelle promesse - da parte e per fatto del Cliente medesimo) comporterà la decadenza dal beneficio del termine. In tal caso, troveranno automatico applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo.
- 9.2 Il mancato pagamento di almeno due rate, la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art. 2 e 3, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. comporta la facoltà per Barclays di dichiarare la risoluzione del contratto. Barclays potrà altresì risolvere di diritto il rapporto contrattuale con il Cliente qualora i dati e le informazioni forniti dal Cliente nella Richiesta di Finanziamento o successivamente comunicati si rivelassero non rispondenti alla realtà, nonché qualora venisse meno il rapporto di conto corrente bancario/postale indicato nel modulo RID e lo stesso non fosse sostituito con un diverso conto corrente bancario/postale mediante sottoscrizione di un nuovo modulo RID. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi del paragrafo 9.1.
- 9.3 Qualora siano in corso altri rapporti con Barclays o con altre entità del Gruppo Barclays, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto relativa ad uno di essi potrà essere estesa anche agli altri rapporti in corso.

10. COMUNICAZIONI

- 10.1 Eventuali comunicazioni a Barclays dovranno essere inviate dal Cliente all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo reso successivamente noto da Barclays medesima. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente potrà anche rivolgersi al numero telefonico di Barclays che gli verrà comunicato al momento dell'accettazione della Richiesta di Finanziamento ovvero successivamente.
- 10.2 Ogni comunicazione inviata da Barclays al Cliente, per iscritto e tramite posta, presso l'indirizzo indicato sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto, mediante comunicazione scritta o telefonica, si intenderà validamente effettuata. Ogni variazione di residenza/domicilio dovrà essere tempestivamente ed idoneamente comunicata a Barclays; nel caso di addebito diretto sul conto corrente (RID) il Cliente, qualora intenda chiudere il conto indicato, si impegna a comunicare tempestivamente a Barclays le coordinate bancarie del nuovo conto corrente. In ogni caso, gli oneri e le spese eventualmente derivanti dalla mancata comunicazione di cui sopra sono a carico del Cliente e Barclays è espressamente esonerata da ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata ricezione delle citate comunicazioni.
- 10.3 Ove non escluso dalla legge o dal contratto, il Cliente potrà richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, le comunicazioni di cui al precedente paragrafo siano fornite mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Barclays potrà, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Cliente o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto - il telegramma, il fax, il telex, sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione utilizzate che consentano una comunicazione individuale. Barclays potrà altresì mettere a disposizione le informazioni oggetto di comunicazione sui propri siti internet (www.barclays.it e www.barclaysonline.it), nel qual caso provvederà a comunicare al Cliente la disponibilità delle informazioni medesime, anche tramite le tecniche di comunicazioni a distanza "individuali" sopra indicate. Nelle suddette ipotesi, i termini per il recesso ai sensi del precedente articolo 6, paragrafi 2 e 3, decorreranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione di recesso. Resta salva la facoltà del Cliente di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Barclays con le modalità indicate nei precedenti paragrafi.

11. SPESE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

Barclays si riserva la facoltà di addebitare al Cliente la somma indicata nel Documento di Sintesi, allegato alla documentazione contrattuale, quale recupero delle spese sostenute per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

12. EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

- 12.1 Il Cliente, sottoscrivendo la relativa opzione nella Richiesta di Prestito, ha la facoltà di aderire ai Programmi Assicurativi con la Compagnia di Assicurazione indicata nella Richiesta medesima, a copertura - per tutta la durata del Finanziamento - dei rischi Vita, Malattia, Infortuni e Perdita involontaria d'impiego.
- 12.2 Ove indicato nel Modulo di Richiesta, la concessione del Finanziamento potrà essere subordinata al rilascio di una o più delle seguenti garanzie:
 - a) rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine di Barclays, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nella Richiesta di Prestito. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 (cinque) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora Barclays, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di Barclays. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione;
 - b) prestazione di idonea fideiussione.

Le spese per le prestazioni delle garanzie sono a carico del Cliente, in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia.

13. CALCOLO DEL TAEG

Sono escluse dal calcolo del TAEG le somme che il Cliente dovrà pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora, nonché le spese per le assicurazioni e le garanzie previste dal precedente art. 12. Sono invece incluse nel suddetto calcolo le eventuali spese di incasso delle rate.

14. DEROGA ALL'ART. 190 COD. CIV.

Nell'ipotesi di sottoscrizione del contratto anche da parte del coniuge del Cliente - coniugato in regime di comunione legale -, entrambi i coniugi assumono, in via solidale ed illimitata, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo con esplicita rinuncia alla sussidiarietà ed alla divisibilità della responsabilità patrimoniale in relazione ai beni personali, in deroga al disposto dell'art. 190 cod. civ.

15. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Barclays sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità ove il proprio inadempimento, o ritardato/inesatto adempimento, dipenda da cause di forza maggiore ovvero dall'esecuzione di norme imperative, anche di origine estera, al cui rispetto Barclays sia comunque tenuta nella sua qualità di società straniera.

16. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente le spese per il rilascio della garanzia, nonché le eventuali spese legali sostenute da Barclays a seguito della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione ai sensi del precedente art. 9, salvo il caso di errori da parte della Barclays stessa.

17. RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Barclays, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della stessa, inoltrando il reclamo per iscritto ai seguenti recapiti: Via Forlanini, 23 20138 Milano (MI) - Fax: 02 541 525 12 - e-mail: reclami@barclays.it. In caso di insoddisfatta o mancato riscontro, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì rivolgersi all'Ombudsman Bancario, nei termini indicati nell'Avviso sulle principali norme di trasparenza. Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di adire in qualunque momento l'Autorità giudiziaria.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane. Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Cliente e Barclays in dipendenza diretta o indiretta dei rapporti di cui al presente contratto, sarà esclusivamente competente - qualora il Cliente medesimo non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 - l'Autorità Giudiziaria di Milano.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 La domanda avente ad oggetto il prestito personale - il "Prestito" o il "Finanziamento" - contenuta nel Modulo di Richiesta del Finanziamento (di seguito anche la "Richiesta di Finanziamento" o la "Richiesta di Prestito"), costituisce una proposta contrattuale che si intende accettata da Barclays Bank PLC (di seguito "Barclays") nel momento e nel luogo in cui il richiedente (il "Cliente") riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione. Barclays provvederà quindi ad erogare direttamente al Cliente la somma richiesta, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento e dedotti l'eventuale premio assicurativo, che sarà direttamente corrisposto alla Compagnia, nonché - ove ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi - l'imposta sostitutiva. Una volta avvenuta l'erogazione la domanda non potrà più essere revocata.
- 1.2 Il Cliente dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati e le informazioni riportati nel Modulo di Richiesta e nella parte rubricata "RID Autorizzazione Permanente di Addebito in conto corrente" (il "RID") o comunque da questi comunicati a Barclays, sono veri, reali e corretti, anche ai fini di quanto disposto dal D. lgs. n. 231/2007 (e relative modifiche e disposizioni di attuazione). I dati, le informazioni e le disposizioni riportate nel Modulo di Richiesta e nel RID costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.
- 1.3 La nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità e applicabilità dell'intero contratto. Il ritardo di una delle parti nell'intimare o comunque pretendere l'integrale, esatto e puntuale adempimento dell'altra delle obbligazioni posto a suo carico dal presente contratto non potrà essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente.
- 1.4 Con la sottoscrizione della Richiesta di Prestito l'eventuale cointestatario/coobligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

2. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 2.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare a Barclays l'intero importo convenuto, comprensivo di capitale e interessi, calcolati mediante rate periodiche determinate secondo un piano di ammortamento "a rata costante", in base alle modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo.
- 2.2 Il Cliente si obbliga altresì a:
 - corrispondere a Barclays, secondo le modalità convenute, gli ulteriori oneri e spese connessi all'erogazione del Finanziamento;
 - comunicare tempestivamente a Barclays ogni variazione che evidenzi una significativa ed oggettiva diminuzione delle sue consistenze patrimoniali;
 - comunicare a Barclays qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Modulo di Richiesta.

3. PAGAMENTI

- 3.1 Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo di cui al precedente art. 2.1 mediante rate periodiche, alle scadenze convenute, con addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.). In caso di addebito diretto rifiutato, sarà posto a carico del cliente un contributo pari a 5 euro. Resta inteso che, in tal caso, Barclays potrà addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso. Qualora il Cliente richieda a Barclays servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale, conteggio finalizzato o meno all'estinzione anticipata del Finanziamento e/o del Prestito), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettorio dei costi amministrativi, in misura pari alle tariffe in vigore al momento della relativa Richiesta di Finanziamento.
- 3.2 Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Barclays; eventuali somme versate a favore di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Barclays. Il Cliente provvederà a corrispondere a Barclays i pagamenti dovuti secondo quanto previsto nel precedente art. 2. Il Cliente è tenuto al rispetto delle scadenze contrattuali anche in mancanza di addebito sul conto corrente, potendo effettuare in tal caso il pagamento mediante bonifico/assegno/vaglia postale (ecc.). Barclays non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza per il pagamento delle singole rate di rimborso.
- 3.3 Nell'ipotesi di finanziamenti con periodo di pre-ammortamento, gli interessi maturati durante tale periodo saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
- 3.4 Barclays potrà, a suo insindacabile giudizio, prevedere per talune tipologie di canali di distribuzione, sempre che le caratteristiche del prodotto oggetto della Richiesta di Finanziamento lo consentano, la possibilità per il Cliente che risulti aver rimborsato regolarmente secondo le modalità concordate almeno sei rate, di richiedere a Barclays che il pagamento di una singola rata sia posticipato fino al mese successivo a quello previsto per l'estinzione del Finanziamento, alla medesima data prevista per la scadenza mensile. Tale proroga di pagamento è soggetta all'approvazione di Barclays, che potrà concederla a proprio insindacabile giudizio per non più di due volte nel corso del medesimo Finanziamento. Resta inteso che il pagamento di una stessa rata non potrà essere prorogato per più di una volta e che non possono essere posticipati i pagamenti di due rate consecutive e di più di una rata nel corso dello stesso anno di durata del Finanziamento.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

Barclays potrà cedere il presente contratto e/o i diritti di credito dallo stesso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Modulo di Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

5. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI

Barclays si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. A titolo esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi del precedente paragrafo le variazioni del merito creditizio del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni suo debito nei confronti di Barclays.

6. ESTINZIONE ANTICIPATA E IUS POENITENDI

- 6.1 Il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ex articolo 3, 1° comma lett. a) del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito senza penalità, mediante versamento a Barclays del capitale residuo, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, oltre ad un compenso pari all'1% del capitale residuo. Barclays, ricevuta la richiesta scritta di estinzione anticipata, comunica al Cliente l'ammontare delle somme dovute (quanto a capitale residuo, interessi, oneri e compenso), che saranno calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente, al fine di estinguere il proprio debito, dovrà provvedere al pagamento integrale delle somme dovute, versando le stesse in un'unica soluzione. In mancanza, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
- 6.2 Nel caso in cui il presente contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di formulazione della proposta (in caso di proposta contrattuale anche non vincolante effettuata dal consumatore) o di stipula del contratto ovvero - se posteriore - dalla data di ricezione delle informazioni relative al diritto di recesso. Il Cliente deve esercitare tale diritto di recesso entro il termine sopra indicato, inviando una comunicazione scritta a Barclays, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Finanziamento mediante una lettera raccomandata A.R. ovvero - a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive - mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. In ogni caso, il Cliente deve rimborsare l'intero importo eventualmente erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso; in mancanza, si applicherà l'art. 9.
- 6.3 Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione "a distanza" ai sensi dell'articolo 50 del d. lgs. n. 206/2005, il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore ai sensi del suddetto decreto, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro il termine di quattordici giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero - se posteriore - dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi della Banca, secondo quanto disposto dall'art. 67-duodecies del suddetto decreto. Prima dello scadere di tale termine, il Cliente - senza spese né penalità - può comunicare il proprio recesso a Barclays inviando una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax/email ai recapiti indicati nella Richiesta di Finanziamento e rimborsando l'intero importo erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso.

7. RECESSO

- 7.1 Barclays può recedere con un preavviso di trenta giorni, ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi di cui sopra, il peggioramento del merito creditizio del Cliente o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente medesimo.
- 7.2 Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, senza spese e senza penalità, inviando a Barclays una raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta, ovvero mediante una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 10.3. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Cliente dovrà versare a Barclays - in un'unica soluzione - tutte le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali, calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione di recesso, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

8. RITARDO NEI PAGAMENTI

- 8.1 Il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di un interesse di mora - a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagamento - pari al tasso soglia, relativo alla categoria di operazione interessata, pro tempore applicabile e ridotto dello 0,5%. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996) aumentato della metà. Il Cliente dovrà altresì rimborsare le spese e i costi per eventuali solleciti, nella misura massima di euro 30 (trenta), le spese e i costi per eventuali interventi domiciliari per il recupero del credito, nella misura massima di euro 30 (trenta), nonché le spese legali sostenute.
- 8.2 Qualora il Cliente non effettui i pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, in parziale deroga dell'art. 1194 cod. civ., Barclays imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui al precedente paragrafo. Qualora vi siano più finanziamenti in corso e il Cliente non provveda con regolarità ai relativi pagamenti, Barclays potrà stabilire discrezionalmente se imputare il pagamento agli interessi, alle spese ovvero al capitale, in deroga all'art. 1193 del cod. civ.

9. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 9.1 Il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. (stato d'insolvenza - seppur temporaneo - del Cliente, ovvero diminuzione delle garanzie prestate o non prestazione di quelle promesse - da parte e per fatto del Cliente medesimo) comporterà la decadenza dal beneficio del termine. In tal caso, troveranno automatico applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo.
- 9.2 Il mancato pagamento di almeno due rate, la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti all'art. 2 e 3, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. comporta la facoltà per Barclays di dichiarare la risoluzione del contratto. Barclays potrà altresì risolvere di diritto il rapporto contrattuale con il Cliente qualora i dati e le informazioni forniti dal Cliente nella Richiesta di Finanziamento o successivamente comunicati si rivelassero non rispondenti alla realtà, nonché qualora venisse meno il rapporto di conto corrente bancario/postale indicato nel modulo RID e lo stesso non fosse sostituito con un diverso conto corrente bancario/postale mediante sottoscrizione di un nuovo modulo RID. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi del paragrafo 9.1.
- 9.3 Qualora siano in corso altri rapporti con Barclays o con altre entità del Gruppo Barclays, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto relativa ad uno di essi potrà essere estesa anche agli altri rapporti in corso.

10. COMUNICAZIONI

- 10.1 Eventuali comunicazioni a Barclays dovranno essere inviate dal Cliente all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo reso successivamente noto da Barclays medesima. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente potrà anche rivolgersi al numero telefonico di Barclays che gli verrà comunicato al momento dell'accettazione della Richiesta di Finanziamento ovvero successivamente.
- 10.2 Ogni comunicazione inviata da Barclays al Cliente, per iscritto e tramite posta, presso l'indirizzo indicato sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto, mediante comunicazione scritta o telefonica, si intenderà validamente effettuata. Ogni variazione di residenza/domicilio dovrà essere tempestivamente ed idoneamente comunicata a Barclays; nel caso di addebito diretto sul conto corrente (RID) il Cliente, qualora intenda chiudere il conto indicato, si impegna a comunicare tempestivamente a Barclays le coordinate bancarie del nuovo conto corrente. In ogni caso, gli oneri e le spese eventualmente derivanti dalla mancata comunicazione di cui sopra sono a carico del Cliente e Barclays è espressamente esonerata da ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata ricezione delle citate comunicazioni.
- 10.3 Ove non escluso dalla legge o dal contratto, il Cliente potrà richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, le comunicazioni di cui al precedente paragrafo siano fornite mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Barclays potrà, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Cliente o al diverso indirizzo da questi successivamente reso noto - il telegramma, il fax, il telex, sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione utilizzate che consentano una comunicazione individuale. Barclays potrà altresì mettere a disposizione le informazioni oggetto di comunicazione sui propri siti internet (www.barclays.it e www.barclaysonline.it), nel qual caso provvederà a comunicare al Cliente la disponibilità delle informazioni medesime, anche tramite le tecniche di comunicazioni a distanza "individuali" sopra indicate. Nelle suddette ipotesi, i termini per il recesso ai sensi del precedente articolo 6, paragrafi 2 e 3, decorreranno dalla data di ricezione della relativa comunicazione di recesso. Resta salva la facoltà del Cliente di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo a Barclays con le modalità indicate nei precedenti paragrafi.

11. SPESE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

Barclays si riserva la facoltà di addebitare al Cliente la somma indicata nel Documento di Sintesi, allegato alla documentazione contrattuale, quale recupero delle spese sostenute per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

12. EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

- 12.1 Il Cliente, sottoscrivendo la relativa opzione nella Richiesta di Prestito, ha la facoltà di aderire ai Programmi Assicurativi con la Compagnia di Assicurazione indicata nella Richiesta medesima, a copertura - per tutta la durata del Finanziamento - dei rischi Vita, Malattia, Infortuni e Perdita involontaria d'impiego.
- 12.2 Ove indicato nel Modulo di Richiesta, la concessione del Finanziamento potrà essere subordinata al rilascio di una o più delle seguenti garanzie:
 - a) rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine di Barclays, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nella Richiesta di Prestito. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 (cinque) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora Barclays, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili di Barclays. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione;
 - b) prestazione di idonea fideiussione.

Le spese per le prestazioni delle garanzie sono a carico del Cliente, in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia.

13. CALCOLO DEL TAEG

Sono escluse dal calcolo del TAEG le somme che il Cliente dovrà pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora, nonché le spese per le assicurazioni e le garanzie previste dal precedente art. 12. Sono invece incluse nel suddetto calcolo le eventuali spese di incasso delle rate.

14. DEROGA ALL'ART. 190 COD. CIV.

Nell'ipotesi di sottoscrizione del contratto anche da parte del coniuge del Cliente - coniugato in regime di comunione legale -, entrambi i coniugi assumono, in via solidale ed illimitata, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo con esplicita rinuncia alla sussidiarietà ed alla divisibilità della responsabilità patrimoniale in relazione ai beni personali, in deroga al disposto dell'art. 190 cod. civ.

15. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Barclays sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità ove il proprio inadempimento, o ritardato/inesatto adempimento, dipenda da cause di forza maggiore ovvero dall'esecuzione di norme imperative, anche di origine estera, al cui rispetto Barclays sia comunque tenuta nella sua qualità di società straniera.

16. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente le spese per il rilascio della garanzia, nonché le eventuali spese legali sostenute da Barclays a seguito della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione ai sensi del precedente art. 9, salvo il caso di errori da parte della Barclays stessa.

17. RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Barclays, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della stessa, inoltrando il reclamo per iscritto ai seguenti recapiti: Via Forlanini, 23 20138 Milano (MI) - Fax: 02 541 525 12 - e-mail: reclami@barclays.it. In caso di insoddisfatta o mancato riscontro, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì rivolgersi all'Ombudsman Bancario, nei termini indicati nell'Avviso sulle principali norme di trasparenza. Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di adire in qualunque momento l'Autorità giudiziaria.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane. Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Cliente e Barclays in dipendenza diretta o indiretta dei rapporti di cui al presente contratto, sarà esclusivamente competente - qualora il Cliente medesimo non rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 - l'Autorità Giudiziaria di Milano.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TAN:		%
TAEG:		%
Modalità di calcolo interessi:	piano di ammortamento a rate costanti o alla francese	
Spese di istruttoria:		€
Spese per eventuali coperture assicurative:	5% dell'importo erogato maggiorato delle spese di istruttoria	
Spese coperture assicurative pacchetto Curati&Assicurati:		9,00 € mensili
Spese annuali di produzione ed invio comunicazioni e rendicontazioni:		€
Spese di incasso rata:		€
Imposta sostitutiva:	durata superiore a 18 mesi 0,25% sul capitale finanziato	
	durata inferiore a 18 mesi 14,62 € a carico del cliente sulla prima rata	
Imposte di bollo ove previste dalla legge:		1,81 €
Commissioni di estinzione anticipata:		del capitale residuo
Commissione per RID rifiutato:		5,00 €
Interessi di mora (annuali):	% max pro-tempore applicabile ex legge 108/96, meno 0,50%	
Spese di recupero stragiudiziale (per ogni intervento):		30,00 €
Penale DBT (art.8-Decadenza e Risoluzione):		10% del capitale a scadere

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

La domanda avente ad oggetto il Prestito Personale contenuta nel relativo Modulo di Richiesta costituisce una proposta contrattuale che si intenderà accettata da Barclays Bank PLC (di seguito "Barclays") nel momento e nel luogo in cui il richiedente (il "Cliente") riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione. Barclays provvederà quindi ad erogare direttamente al Cliente la somma richiesta, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento. Una volta avvenuta l'erogazione la domanda non potrà più essere revocata. Con la sottoscrizione della Richiesta di Prestito l'eventuale cointestatario/coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga a rimborsare a Barclays l'intero importo convenuto, comprensivo di capitale e interessi, calcolati mediante rate periodiche determinate secondo un piano di ammortamento "a rata costante", in base alle modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. Il Cliente si obbliga altresì a corrispondere a Barclays, secondo le modalità convenute, gli ulteriori oneri e spese connessi all'erogazione del Finanziamento, nonché a comunicare tempestivamente a Barclays qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Modulo di Richiesta e ogni significativa diminuzione delle proprie consistenze patrimoniali.

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno eseguiti a favore di Barclays mediante rate periodiche, alle scadenze convenute, con addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.). Barclays potrà, a suo insindacabile giudizio, prevedere per talune tipologie di canali di distribuzione, sempre che le caratteristiche del prodotto oggetto della Richiesta di Finanziamento lo consentano, la possibilità per il Cliente che risulti aver rimborsato regolarmente secondo le modalità concordate almeno sei rate, di richiedere a Barclays che il pagamento di una singola rata sia posticipato fino al mese successivo a quello previsto per l'estinzione del Finanziamento, alla medesima data prevista per la scadenza mensile. Tale proroga di pagamento è soggetta all'approvazione di Barclays, che potrà concederla a proprio insindacabile giudizio per non più di due volte nel corso del medesimo Finanziamento. Resta inteso che il pagamento di una stessa rata non potrà essere prorogato per più di una volta e che non possono essere posticipati i pagamenti di due rate consecutive e di più di una rata nel corso dello stesso anno di durata del Finanziamento.

CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

Barclays potrà cedere il presente contratto e/o i diritti di credito dallo stesso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Modulo di Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Barclays si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. A titolo esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi del precedente paragrafo le variazioni del merito creditizio del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni suo debito nei confronti di Barclays.

ESTINZIONE ANTICIPATA E IUS POENITENDI

Il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore, ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito senza penalità, mediante versamento a Barclays del capitale residuo, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, oltre ad un compenso pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali il Cliente consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di formulazione della proposta (in caso di proposta contrattuale anche non vincolante effettuata dal consumatore) o di stipula del contratto ovvero - se posteriore - dalla data di ricezione delle informazioni relative al diritto di recesso. Il Cliente deve esercitare tale diritto di recesso entro il termine sopra indicato, inviando una comunicazione scritta a Barclays, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Finanziamento mediante una lettera raccomandata A.R. ovvero - a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive - mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. In ogni caso, il Cliente deve rimborsare l'intero importo eventualmente erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso; in mancanza, si applicherà l'art. 9. Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione "a distanza" il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto stesso entro il termine di quattordici giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero - se posteriore - dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi della Banca relativi al diritto di recesso.

RECESSO

Barclays può recedere con un preavviso di trenta giorni, ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, senza spese e senza penalità, inviando a Barclays una raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta, ovvero mediante una tecnica di comunicazione a distanza. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Cliente dovrà versare a Barclays - in un'unica soluzione - tutte le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali, calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione di recesso, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

RITARDO NEI PAGAMENTI

Il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di un interesse di mora - a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagamento - pari al tasso soglia, relativo alla categoria di operazione interessata, pro tempore applicabile e ridotto dello 0,5%. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996) aumentato della metà. Il Cliente dovrà altresì rimborsare le spese e i costi per eventuali solleciti, nella misura massima di euro 30 (trenta), le spese e i costi per eventuali interventi domiciliari per il recupero del credito, nella misura massima di euro 30 (trenta), nonché le spese legali sostenute.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. (stato d'insolvenza - seppur temporaneo - del Cliente, ovvero diminuzione delle garanzie prestate o non prestazione di quelle promesse - da parte e per fatto del Cliente medesimo) comporterà la decadenza dal beneficio del termine. In tal caso, troveranno automaticamente applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo. Il mancato pagamento di almeno due rate, la mancata osservanza degli obblighi contrattuali posti in capo al Cliente o di quelli relativi ai pagamenti, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. comporta la facoltà per Barclays di dichiarare la risoluzione del contratto. Qualora siano in corso altri rapporti con Barclays o con altre entità del Gruppo Barclays, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto relativa ad uno di essi potrà essere estesa anche agli altri rapporti in corso.

CALCOLO DEL TAEG

Sono escluse dal calcolo del TAEG le somme che il Cliente dovrà pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora, nonché le spese per le assicurazioni e le garanzie facoltative per il Cliente previste dal contratto. Sono invece incluse nel suddetto calcolo le eventuali spese di incasso delle rate.

ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente le spese per il rilascio della garanzia, nonché le eventuali spese legali sostenute da Barclays a seguito della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione, salvo il caso di errori da parte della Barclays stessa.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Barclays, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della stessa, inoltrando il reclamo per iscritto al seguente indirizzo: Via Forlanini, 23 20138 Milano (MI) - Fax: 02 541 525 12 - e-mail: reclami@barclays.it. In caso di insoddisfatto o mancato riscontro, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì rivolgersi all'Ombudsman Bancario, nei termini indicati nell'Avviso sulle principali norme di trasparenza. Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di adire in qualunque momento l'Autorità giudiziaria.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

TAN: tasso annuo nominale. È il tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

TAEG: tasso annuo effettivo globale. È un indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.

Piano di ammortamento "alla francese": sistema di rateizzazione del debito in rate costanti di uguale importo comprensive di quota capitale (crescente) e quota interessi (decescente).

Interessi di preammortamento: interessi applicabili dalla data di erogazione alla data di inizio del piano di ammortamento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), la Barclays Bank Plc (di seguito la "Banca"), con sede in Milano, via della Moscova, 18 20121 - Milano in qualità di Titolare del trattamento. La informa di quanto segue. I. **Fonte dei dati personali** - I dati personali (di seguito "Dati") in possesso della Banca sono da Lei forniti in esecuzione del contratto tra noi intercorrente ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività della nostra Banca. Tali Dati potranno formare oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata, di *Trattamento* di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del sopracitato Codice. II. **Finalità del trattamento e natura del conferimento dei Dati** - Il Trattamento dei Dati avverrà per le finalità di seguito indicate:

a) finalità connesse e strumentali alla negoziazione, stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto in essere fra Lei e la Banca (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.) (c.d. finalità "strumentali");

b) finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, nonché derivanti da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa anticircolaggio - D.Lgs. 56/2004, etc.) (c.d. finalità "obbligatorie").

I Dati richiesti sono strettamente funzionali all'instaurazione del rapporto giuridico e al perseguimento delle indicate finalità; per questo motivo il Trattamento dei Dati per le indicate finalità di cui ai punti a) e b) sopra non necessita del consenso da parte Sua.

Il futuro conferimento da parte Sua di ulteriori Dati, che Le fossero richiesti in adempimento di un obbligo legale, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli sarebbe illegittimo; il futuro conferimento di Dati non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrebbe essere comunque necessario qualora tali Dati siano connessi o strumentali all'adempimento del rapporto contrattuale in essere con la nostra Banca. In tali casi, l'eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire correttamente il contratto. Inoltre, previo Suo specifico consenso la Banca potrà trattare i Suoi Dati per

c) inviare il materiale informativo e promozionale circa beni e servizi ed della Banca, di società appartenenti al medesimo gruppo della nostra Banca ovvero nostri partners commerciali il tutto mediante posta anche elettronica, sms, mms e fax;

d) finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;

Il conferimento dei Dati da parte Sua per tali finalità (c.d. finalità "funzionali") è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto a fornire i Dati per le suddette finalità non pregiudicherà in alcun modo la corretta esecuzione del contratto. La invitiamo pertanto ad esprimere le sue preferenze in proposito mediante compilazione dell'apposito form.

III. Ambito di comunicazione dei dati e soggetti che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I Dati non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra alle categorie di soggetti di seguito indicate: autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (es.: Banca d'Italia) - soggetti gestori di centrali rischi obbligatorie/facoltative al fine di rilevazione del rischio creditizio (come da sez. "Come utilizziamo i suoi dati"); Per i prestiti: CRIF, Experian, CTC; per cessione: nessuna) - soggetti che svolgono o distribuiscono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; Questi ultimi possono venire a conoscenza, anche direttamente, di eventuali dati sensibili (es. dati relativi allo stato di salute); - soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; - soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.); - soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'interessato; - datori di lavoro o enti pensionistici - soggetti che svolgono il servizio di recupero credito; - società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela; - soggetti che svolgono attività di assistenza e consulenza; - soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte Barclays Bank PLC; - soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Banca; - società appartenenti al medesimo gruppo della Banca, situate anche all'estero in paesi appartenenti e non all'Unione Europea - I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate utilizzeranno i dati svolgendo la funzione di "responsabile" del trattamento dei dati, nominato dalla Banca, oppure operando in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento i soggetti di cui all'elenco richiamato al successivo punto VII, ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori dipendenti dalla Banca o presso di essa distaccati; b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali; c) promotori finanziari; d) dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

Per le finalità di cui sopra i Dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, ma sempre nell'ambito delle società appartenenti al medesimo gruppo societario di Barclays Bank PLC.

IV. **Modalità del trattamento cui sono destinati i dati** - In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali informativi innovativi della Banca quali, ad esempio, Banca telefonica, internet etc.

V. **Dati sensibili** - Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente, la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce "sensibili" (a titolo esemplificativo, dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). In tali casi, ove occorra, la Banca provvederà a raccogliere il Suo consenso in forma scritta al trattamento di tali dati.

VI. **Diritti dell'interessato** - La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, mediante richiesta scritta da inoltrare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento, l'interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza; d) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato, ai sensi dell'art. 7, ha diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per l'elenco completo dei diritti dell'interessato si fa rinvio al testo integrale dell'art. 7 del Codice reperibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Per l'esercizio dei diritti ci si potrà avvalere delle seguenti modalità: Lettera: Barclays Bank Plc - Servizio Clienti - Via Arconati 1 - 20135 Milano Posta elettronica cessione: privacy-cqs@barclays.it Posta elettronica prestiti: privacy-prestiti@barclays.it. La richiesta di esercizio dei diritti di cui alla sez. VI lettera a), b), c) può essere formulata anche oralmente.

Titolare e Responsabile - Il Titolare del trattamento dei dati personali è Barclays Bank Plc Via della Moscova, 18 - Milano La Banca ha nominato quale responsabile preposto per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui sopra il Responsabile pro tempore del Servizio Clienti. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso i locali della Banca.

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

(ART. 13 DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla ns. società: Barclays Bank Plc - Servizio Clienti - Via Arconati 1 - 20135 Milano - Posta elettronica per cessione del quinto: privacy-cqs@barclays.it Posta elettronica per prestiti: privacy-prestiti@barclays.it ed alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: CRIF S.p.A. - Via M. Fantin 1/3 - 40131 Bologna EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via C. Pesenti 121/123 - 00156 Roma CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO - CTC - Viale Tunisia, 50 - 20124 - Milano. Conserviamo i Suoi dati presso la ns. società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte ed, in particolare, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: **ESTREMI IDENTIFICATIVI**: 1. CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 Bologna. Fax: 051.6458940, Tel: 051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com - **TIPO DI SISTEMA**: positivo e negativo - **PARTECIPANTI**: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi - **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata - **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING**: SI - **ALTRO**: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com). 2. EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101850, Tel: 199.183538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) - **TIPO DI SISTEMA**: positivo e negativo - **PARTECIPANTI**: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) - **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico - **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING**: SI - **ALTRO**: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it. 3. CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO - CTC con sede legale in Viale Tunisia, 50 - 20124 Milano, Tel. 02.66710229-35, Fax 02.67479250, www.ctc-online.it - **TIPO DI SISTEMA**: solo negativo - **PARTECIPANTI**: banche, società finanziarie, società di leasing, ecc. - **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING**: NO. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società: Barclays Bank Plc. - Servizio Clienti - Via Arconati 1 - 20135 Milano - Posta elettronica per cessione del quinto: privacy-cqs@barclays.it - Posta elettronica per prestiti: privacy-prestiti@barclays.it oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione
- ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.



BARCLAYS

Barclays Bank PLC - Iscritta all'albo delle Banche n. 4862 - Reg. Impr. Milano n. 80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254 - Cod. fiscale 80123490155 - Partita Iva 04826660153 - Sede Legale: 1 Churchill Place London E14 5HP - Sede Secondaria: via della Moscova 18 - 20121 Milano - Capitale deliberato € 3.000.000.000 - Capitale versato € 2.336.000.000. Barclays Bank PLC è regolata dal Financial Services Authority (FSA). Registrata nel Regno Unito - Registrazione n. 1026167

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO)
E DELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- ✓ di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- ✓ di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- ✓ qualora la Banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e copia dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- ✓ di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Banca alla stipula del contratto;
- ✓ di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il Documento di Sintesi;
- ✓ di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- ✓ di essere informato di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione – in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente – contenente in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto” – con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni¹. In quest'ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente;
- ✓ di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione, nel caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza;
- ✓ di recedere dal contratto entro 10 giorni dalla conclusione, nel caso di servizi finanziari negoziati fuori dai locali commerciali della Società;
- ✓ di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni e, in particolare, per i contratti di credito al consumo², il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:
 - di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
 - di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
 - nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- ✓ l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, la pena di nullità;
- ✓ l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione ed al servizio offerto;
- ✓ l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo Foglio Informativo;
- ✓ l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- ✓ l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- ✓ l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- ✓ la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge³; ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
 - l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
 - l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
 - l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni o servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
 - l'obbligo di indicare a pena nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
 - l'applicazione delle disposizioni previste (dall'art. 1525 codice civile⁴): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione del Servizio Gestione Reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman Giuri bancario. Il regolamento è consultabile sul sito internet del Conciliatore Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca ha altresì istituito una procedura interna per il trattamento dei reclami presentati con modalità alternative (posta ordinaria, fax, mail, internet, telefono, di persona). Il Servizio Gestione Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso al Servizio Gestione Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all'Ombudsman Giuri bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 - 00186, Roma.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri bancario va presentato entro un anno dall'inizio della contestazione al Servizio Gestione Reclami della banca se inevasa, o dalla sua decisione in tutto o in parte sfavorevole al cliente o dall'accoglimento del reclamo cui non sia stata data attuazione mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman Giuri bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giuri bancario sono quelle di valore fino a € 50.000 per operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006 (prescindendo dall'importo dell'operazione). La decisione viene adottata entro i termini prestabiliti indicati nel Regolamento.

Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman Giuri bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

¹ Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall'art.118 T.U.B. per consentire al cliente di recedere.

² Il credito al consumo è una forma di prestito, che la Banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

³ In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

⁴ Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.

FOGLIO INFORMATIVO PRESTITI PERSONALI

Documento n° 2/2009 relativo alle condizioni praticate al 01/06/2009. Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione: Barclays Bank PLC
Sede legale ed amministrativa: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK)
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano
Indirizzo telematico: www.barclays.it
Codice ABI: 3051
Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 4862
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese: Milano - 80123490155 - R.E.A. Milano n.1040254
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Services Compensation Scheme (FSCS), fondo di diritto inglese
Capitale Sociale: Capitale deliberato € 3.000.000.000 - Capitale versato € 2.336.000.000
Partita IVA: 04826660153
 La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d'Italia, per le materie ad essa attribuite.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dall'intermediario al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Essendo il prestito personale a tasso fisso, esiste un generico rischio derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

TAN: max 12,20%
TAEG: max 13,05%
Modalità di calcolo interessi: piano di ammortamento a rate costanti o alla francese
Spese di istruttoria: max 1,5% dell'importo richiesto
Spese per eventuali coperture assicurative: 5% dell'importo erogato maggiorato delle spese di istruttoria
Spese coperture assicurative pacchetto "Curati&Assicurati": 9,00 € mensili
Spese annuali di produzione ed invio comunicazioni e rendicontazioni: max 3,00 €
Spese di incasso rata: 0 €
Imposta sostitutiva: 0,25% sul capitale finanziato per operazioni di durata superiore ai 18 mesi
 14,62 € per operazioni inferiori ai 18 mesi a carico del cliente
Imposte di bollo ove previste dalla legge: 1,81 €
Commissioni di estinzione anticipata: max 1% del capitale residuo
Commissione per RID rifiutato: 5,00 €
Interessi di mora (annuali): % max pro-tempore applicabile ex legge 108/96, meno 0,50%
Spese di recupero stragiudiziale (per ogni intervento): 30,00 €
Penale DBT (art.8-Decadenza e Risoluzione): 10% del capitale a scadere

SEZIONE IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La domanda avente ad oggetto il Prestito Personale contenuta nel relativo Modulo di Richiesta costituisce una proposta contrattuale che si intenderà accettata da Barclays Bank PLC (di seguito "Barclays") nel momento e nel luogo in cui il richiedente (il "Cliente") riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione. Barclays provvederà quindi ad erogare direttamente al Cliente la somma richiesta, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento. Una volta avvenuta l'erogazione la domanda non potrà più essere revocata. Con la sottoscrizione della Richiesta di Prestito l'eventuale contestatario/coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga a rimborsare a Barclays l'intero importo convenuto, comprensivo di capitale e interessi, calcolati mediante rate periodiche determinate secondo un piano di ammortamento "a rata costante", in base alle modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. Il Cliente si obbliga altresì a corrispondere a Barclays, secondo le modalità convenute, gli ulteriori oneri e spese connessi all'erogazione del Finanziamento, nonché a comunicare tempestivamente a Barclays qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Modulo di Richiesta e ogni significativa diminuzione delle proprie consistenze patrimoniali.

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno eseguiti a favore di Barclays mediante rate periodiche, alle scadenze convenute, con addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.).

Barclays potrà, a suo insindacabile giudizio, prevedere per talune tipologie di canali di distribuzione, sempre che le caratteristiche del prodotto oggetto della Richiesta di Finanziamento lo consentano, la possibilità per il Cliente che risulti aver rimborsato regolarmente secondo le modalità concordate almeno sei rate, di richiedere a Barclays che il pagamento di una singola rata sia posticipato fino al mese successivo a quello previsto per l'estinzione del Finanziamento, alla medesima data prevista per la scadenza mensile. Tale proroga di pagamento è soggetta all'approvazione di Barclays, che potrà concederla a proprio insindacabile giudizio per non più di due volte nel corso del medesimo Finanziamento. Resta inteso che il pagamento di una stessa rata non potrà essere prorogato per più di una volta e che non possono essere posticipati i pagamenti di due rate consecutive e di più di una rata nel corso dello stesso anno di durata del Finanziamento.

CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

Barclays potrà cedere il presente contratto e/o i diritti di credito dallo stesso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Modulo di Richiesta, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Barclays si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso

sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. A titolo esemplificativo, costituiscono un giustificato motivo ai sensi del precedente paragrafo le variazioni del merito creditizio del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni suo debito nei confronti di Barclays.

ESTINZIONE ANTICIPATA E IUS POENITENDI

Il Cliente, ove rivesta la qualità di consumatore, ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito senza penalità, mediante versamento a Barclays del capitale residuo, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, oltre ad un compenso pari all'1% del capitale residuo. Nel caso in cui il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali il Cliente consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di formulazione della proposta (in caso di proposta contrattuale anche non vincolante effettuata dal consumatore) o di stipula del contratto ovvero - se posteriore - dalla data di ricezione delle informazioni relative al diritto di recesso. Il Cliente deve esercitare tale diritto di recesso entro il termine sopra indicato, inviando una comunicazione scritta a Barclays, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Finanziamento mediante una lettera raccomandata A.R. ovvero - a condizione che sia poi confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive - mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax. In ogni caso, il Cliente deve rimborsare l'intero importo eventualmente erogato entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso; in mancanza, si applicherà l'art. 9.

Qualora il contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione "a distanza" il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto stesso entro il termine di quattordici giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero - se posteriore - dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi informativi della Banca relativi al diritto di recesso.

RECESSO

Barclays può recedere con un preavviso di trenta giorni, ovvero senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Il Cliente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, senza spese e senza penalità, inviando a Barclays una raccomandata A.R., all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta, ovvero mediante una tecnica di comunicazione a distanza. Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Cliente dovrà versare a Barclays - in un'unica soluzione - tutte le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali, calcolate con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione di recesso, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa.

RITARDO NEI PAGAMENTI

Il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di un interesse di mora - a decorrere dalla data di scadenza e sino al pagamento - pari al tasso soglia, relativo alla categoria di operazione interessata, pro tempore applicabile e ridotto dello 0,5%. Per tasso soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996) aumentato della metà. Il Cliente dovrà altresì rimborsare le spese e i costi per eventuali solleciti, nella misura massima di euro 30 (trenta), le spese e i costi per eventuali interventi domiciliari per il recupero del credito, nella misura massima di euro 30 (trenta), nonché le spese legali sostenute.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il verificarsi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. (stato d'insolvenza - seppur temporaneo - del Cliente, ovvero diminuzione delle garanzie prestate o non prestazione di quelle promesse - da parte e per fatto del Cliente medesimo) comporterà la decadenza dal beneficio del termine. In tal caso, troveranno automaticamente applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo. Il mancato pagamento di almeno due rate, la mancata osservanza degli obblighi contrattuali posti in capo al Cliente o di quelli relativi ai pagamenti, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. comporta la facoltà per Barclays di dichiarare la risoluzione del contratto. Qualora siano in corso altri rapporti con Barclays o con altre entità del Gruppo Barclays, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto relativa ad uno di essi potrà essere estesa anche agli altri rapporti in corso.

CALCOLO DEL TAEG

Sono escluse dal calcolo del TAEG le somme che il Cliente dovrà pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora, nonché le spese per le assicurazioni e le garanzie facoltative per il Cliente previste dal contratto. Sono invece incluse nel suddetto calcolo le eventuali spese di incasso delle rate.

ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale relativo al presente contratto è a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente le spese per il rilascio della garanzia, nonché le eventuali spese legali sostenute da Barclays a seguito della intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione, salvo il caso di errori da parte della di Barclays stessa.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Barclays, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Gestione Reclami della stessa, inoltrando il reclamo per iscritto al seguente indirizzo: Via Forlanini, 23, 20138 Milano (MI) - Fax: 02 541 525 12 - e-mail: reclami@barclays.it. In caso di insoddisfatto o mancato riscontro, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì rivolgersi all'Ombudsman Bancario, nei termini indicati nell'Avviso sulle principali norme di trasparenza. Il ricorso al Servizio Gestione Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di adire in qualunque momento l'Autorità giudiziaria.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

TAN: tasso annuo nominale. È il tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

TAEG: tasso annuo effettivo globale. È un indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.

Piano di ammortamento "alla francese": sistema di rateizzazione del debito in rate costanti di uguale importo comprensive di quota capitale (crescente) e quota interessi (decrescente).

Interessi di preammortamento: interessi applicabili dalla data di erogazione alla data di inizio del piano di ammortamento.

PACCHETTO ZERO RISCHI - Condizioni di Assicurazione "LARGE"

Relative alla Convenzione n. CL/07/801 stipulata da Barclays Bank PLC con AIG Vita S.p.A. e AIG EUROPE S.A.

TERMINOLOGIA CONTRATTUALE

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l'apposita clausola.

Assicuratore:

• Per le garanzie Decesso per qualsiasi causa, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero: AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996.

• Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale e direzione generale in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

Beneficiario:

• Per le garanzie Decesso per qualsiasi causa e Malattia Grave: la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta all'Assicurato, o in caso di Decesso per qualsiasi causa, ai suoi eredi e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

• Per le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego: l'Assicurato.

Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Contraente: Barclays Bank P.l.c. - 20135 Milano, Via Arconati n. 1 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l'Assicuratore.

Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l'Assicuratore indennizza il sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

Premio: la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

ART. 1 – BASE DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

ART. 2 – GARANZIE Il Programma Assicurativo, offerto dall'Assicuratore, comprende le garanzie: Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D); Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT); Malattia Grave (in seguito definita MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (in seguito definita ITT) solo per chi esercita un'attività lavorativa che produca reddito; Ricovero Ospedaliero (in seguito definita RO) solo per i lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico o atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi; Perdita Involontaria di Impiego (in seguito definita PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma l'IPT, la MG e l'ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea; il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell'Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.

ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, possano soddisfare i requisiti riportati nella seguente dichiarazione: "non ho ancora compiuto 70 anni di età ed al termine del piano di rimborso del finanziamento non avrò ancora compiuto 75 anni di età; nel corso degli ultimi 12 mesi, non sono stato assente dal lavoro per più di 30 giorni (consecutivi o non) a causa di malattia od infortunio né ricoverato in ospedale per più di 10 giorni consecutivi; non sono titolare di una pensione d'invalidità. Inoltre, nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di esercitare un'attività lavorativa retribuita e di non avere ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento".

Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all'Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato.

Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato relativamente alle garanzie D, ITT, RO e PII; al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato relativamente alle garanzie IPT e MG; al pagamento di una prestazione nell'ambito delle garanzie D, IPT e MG da parte dell'Assicuratore; al raggiungimento dell'età di pensionamento, prepensionamento o quiescenza relativamente alle garanzie ITT, RO e PII; in caso di D dell'Assicurato.

ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l'Assicurato o, in caso di Decesso per qualsiasi causa, i suoi eredi. L'Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all'Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 6 – RECESSO L'Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a: Barclays - Prestiti Personali - Via Arconati n. 1 - 20135 Milano. In caso di recesso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato.

ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'Assicurato, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'Assicurato, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell'IPT. L'IPT corrisponde ad un'invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell'evento in caso d'infortunio.

SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all'Assicurato, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l'angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 70° anno di età.

SOLO PER CHI ESERCITA UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell'Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d'inizio dell'ITT, esercitare un'attività lavorativa che produca reddito ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 75° anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti). Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d'indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.

SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell'Assicurato, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 75° anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti). Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro.

SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell'Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n° 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d'inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la

franchigia, che hanno scadenza nel periodo d'inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 75° anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti).

ART. 8 – LIMITAZIONI

Franchigia: per le garanzie ITT e PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro; per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, che decorre dal 1° giorno di ricovero.

Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate (MG) e/o i licenziamenti (PII) notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.

Prestazione massima: la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari a € 35.000,00 in caso di D, IPT o MG e a € 1.500,00 per ogni rata di rimborso mensile in caso di ITT, RO o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

Esclusioni

Per tutte le garanzie: le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell'uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari.

Solo per D: il suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo.

Solo per IPT, MG, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.

Solo per MG: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell'Assicurato già conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo.

Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.

Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza -

dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO Il premio unico è espresso in percentuale del capitale iniziale del finanziamento e corrisponde al **5,00%**. Il premio viene riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso.

ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, il denunciante deve contattare il Servizio Clienti Barclays al numero telefonico **800.980.910**, nel più breve tempo possibile. A seguito di questa telefonata la Contraente, dopo aver verificato la posizione del denunciante fornisce il recapito telefonico dell'Assicuratore che provvederà ad inoltrare al denunciante i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell'Assicurato (D.lgs. 196/2003).

Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia.

L'Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro.

L'Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In caso di indennizzo, l'Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.

ART. 11 – RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie Decesso per qualsiasi causa, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - 00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aig.com.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa n. 2 - 20123 Milano - Tel. 02 36901 - Fax 02 3690222.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

ART. 12 – LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana.

ART. 13 – FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalle Nostre Società, AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. (titolari del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti². A tali scopi Lei potrebbe fornire alle Nostre Società eventuali dati sensibili³ (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.aigvita.com e www.aigurope.com. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A.⁶ qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alle Nostre Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@aig.com. e al Servizio Privacy in qualità di responsabile del trattamento dei suoi dati presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

¹ Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

² Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

³ Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

⁴ In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

⁵ ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortunati.

⁶ Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.

A) NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
2. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
3. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

1 – INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La denominazione sociale della Compagnia è AIG VITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni a socio unico e soggetta a controllo e coordinamento da parte di ALICO. AIG Vita e ALICO appartengono al Gruppo – American International Group Inc. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 ROMA Tel. 06/492161 Fax 06/49216300 www.aigvita.com - sede.roma@aig.com La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n°1 del 29/12/1994 G.U. n°12 del 16/01/1995 e n°323 del 05/08/1996 G.U. n°193 del 19/08/1996.

2. Conflitto di interessi

AIG Vita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di accordi.

2 – INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Legislazione

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

4. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 ROMA Tel. 06- 492161 - Fax 06-49216300 Indirizzo e-mail: reclami@aig.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Tel. 06/421331 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

5. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche).

3 – INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali delle garanzie e non hanno natura di pattuizione contrattuale. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza.

6. Durata del contratto

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata prevista del piano iniziale di rimborso del finanziamento – fino ad un massimo di 84 mesi.

Eventuali periodi di differimento di rimborso del finanziamento non prolungano la durata della copertura assicurativa che cessa alle ore 24.00 della data inizialmente prevista quale termine del piano di rimborso del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il programma assicurativo cesserà automaticamente.

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui l'Assicurato sottoscrive la dichiarazione di adesione. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutto il periodo di validità del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, in caso di intervenuta inassicurabilità dell'Assicurato o in caso di disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R alla Contraente.

8. Documentazione da consegnare all'Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni. In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all'Assicuratore la documentazione indicata nell'Art. 31 delle Condizioni di Assicurazione "Denuncia di sinistro ed obblighi relativi".

In caso di indennizzo, l'Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

10. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

11. Informativa in corso di contratto

L'Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro, il recesso delle parti.

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza. Nel prosieguo le menzionate clausole sono stampate in grassetto.

AIG Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente "Nota Informativa"

Il Rappresentante Legale - Dott. Robert Gauci

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SANITARIA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, richiamati in polizza, le parti attribuiscono i significati di seguito riportati: **Assicurato:** il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo "Curati&Assicurati" sottoscrivendo l'apposita clausola riportata nel contratto di finanziamento.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicuratore: AIG Vita S.p.A.

Contraente: Barclays Bank PLC - 20135 Milano, Via Arconati n. 1 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l'Assicuratore.

Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento.

Data di scadenza originaria del finanziamento: si intende la data di decorrenza a cui si aggiunge la durata contrattualmente prevista, senza includere eventuali periodi di differimento né ridefinizioni e/o rinegoziazioni della durata del piano di ammortamento.

Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista in caso di ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura a seguito di infortunio.

Dichiarazione sullo stato di salute: documento che l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere prima della stipulazione del contratto, contenente dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Finanziamento: il Prestito Personale erogato da Barclays Bank PLC al proprio Cliente.

Gesso: applicazione permanente e inamovibile di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con gesso o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic.

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto di Assicurazione.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato.

Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull'Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio e/o malattia.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.

Malattia cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti note e/o diagnosticate alla data di sottoscrizione della polizza.

Nomenclatore: l'elenco di interventi chirurgici classificati per tipologia e suddivisi per classi di indennizzo.

Polizza: il documento cartaceo che prova la stipula del presente contratto di Assicurazione.

Premio: il corrispettivo annuo dovuto dall'Assicurato all'Assicuratore.

Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di indennizzi e servizi, garantite dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Ricovero: la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, pubblico o privato che comporti almeno un pernottamento.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Termini di aspettativa: periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto durante il quale l'eventuale sinistro non è indennizzato dall'Assicuratore.

Tutore Immobilizzante: presidio immobilizzante, limitatamente al tronco od ai grandi segmenti scheletrici, per il quale l'Assicurato sia costretto a riposo assoluto o sia impossibilitato a deambulare liberamente e comunque non sia in grado di attendere autonomamente alle normali esigenze di vita e/o alle occupazioni professionali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa: Le presenti condizioni assicurative sono destinate ai clienti di Barclays Bank PLC la quale ha sottoscritto la Polizza Collettiva sanitaria n. AH/08/02.

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Decorrenza e durata del programma assicurativo

Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata prevista del piano iniziale di rimborso del finanziamento fino ad un massimo di 84 mesi.

Eventuali periodi di differimento di rimborso del finanziamento non prolungano la durata della copertura assicurativa che cessa alle ore 24.00 della data inizialmente prevista quale termine del piano di rimborso del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il programma assicurativo cesserà automaticamente.

La data di decorrenza della copertura sarà indicata nella lettera che Barclays Bank P.l.c. invierà all'indirizzo dell'Assicurato.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il programma assicurativo termina alla data di scadenza originaria del finanziamento, senza obbligo di disdetta tra le parti, salvo il diritto dell'assicurato di inviare disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

Art. 4 - Diritto di recesso

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato.

Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e/o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 7 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Art. 13 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 14 - Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato alla Spettabile Fincom Due Srl - 20125 Milano, Via Paolo Bassi n. 15 - la gestione della presente Convenzione. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Convenzione saranno svolti per conto della Contraente dalla Spettabile Fincom Due Srl, la quale tratterà direttamente con l'Assicuratore.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AIG VITA SANITARIA

Art. 15 - Sommario delle garanzie

AIG Vita S.p.A. assicura, in caso di ricovero dell'Assicurato, il pagamento di un indennizzo riportato nella seguente tabella:

GARANZIA	CLASSI E MASSIMALI						
	1	2	3	4	5	6	7
Interventi	€ 100	€ 300	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000
Diaria da ricovero a seguito di infortunio	€ 50,00 con il massimo 30 giorni per anno						
Diaria da gesso a seguito di infortunio	€ 25,00 con il massimo di 30 giorni per anno						

Art. 16 - Modalità assuntive

Al momento della stipulazione del contratto il sottoscrittore del finanziamento rilascerà alla Barclays Bank P.l.c. una dichiarazione di buona salute.

Premesso, pertanto, che l'Assicuratore non avrebbe acconsentito a stipulare l'Assicurazione laddove avesse saputo che l'Assicurato al momento della stipulazione dell'Assicurazione era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle cause di inassicurabilità previste dall'Art. 23, il contratto deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell'articolo 1892 del codice civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Art. 17 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale

Laddove nel corso del contratto si manifestino nell'Assicurato una delle cause di inassicurabilità previste dall'Art. 23, l'Assicurato è tenuto a comunicarlo per iscritto all'Assicuratore, in quanto tale fattispecie costituisce per l'Assicuratore aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile; di conseguenza, l'Assicuratore potrà recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del codice civile.

Art. 18 - Residenza dell'Assicurato

L'Assicurazione copre i sinistri oggetto del presente contratto relativi all'Assicurato purché residente nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano.

Art. 19 - Premio assicurativo

Il tasso di premio unico anticipato è pari a € 9,00, comprese imposte, moltiplicato per il numero di mesi di durata del finanziamento ed è determinato al momento della stipulazione del contratto.

Art. 20 - Limiti di età al termine del contratto

Sono assicurabili le persone che al termine del contratto non abbiano età superiore a 75 anni. L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Art. 21 - Termini di aspettativa

Le garanzie previste dal presente contratto si intendono operanti:

- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza per gli interventi conseguenti ad infortuni;
- dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di decorrenza per gli interventi conseguenti a malattia.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante il medesimo Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini di aspettativa si intendono abrogati.

Art. 22 - Patologie preesistenti

L'assicurazione non è operante per gli Interventi riconducibili a infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici preesistenti alla data di decorrenza del contratto intendendosi per tali quelli per i quali l'Assicurato:

- sia stato visitato e/o curato da un medico;
- abbia assunto terapia farmacologica;
- abbia eseguito accertamenti diagnostici.

Art. 23 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici, siano portatrici di invalidità permanente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capacità generica.

Pertanto qualora ricorrano una o più delle sopraindicate fattispecie il contratto è nullo ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili e i premi che fossero stati eventualmente incassati verranno restituiti all'Assicurato (con esclusione delle imposte) per il periodo intercorrente tra la manifestazione di predetta condizione e la scadenza contrattuale prevista.

Art. 24 - Esonero denuncia altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all'Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1910, 3° comma, del codice civile, il Contraente o l'Assicurato sarà tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

Il medesimo soggetto non può assumere la veste di Assicurato in forza di più polizze della presente tipologia stipulate con l'Assicuratore. Resta quindi espressamente inteso, a fini di maggior chiarezza, che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicuratore non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, somme complessivamente superiori a quelle dovute in forza del presente contratto.

GARANZIE PRESTATE, SOMME ASSICURATE, ESCLUSIONI

Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione

AIG Vita assicura, in caso di intervento chirurgico reso necessario da infortunio o malattia: - un indennizzo pattuito in misura fissa e forfetaria in base alla classe di appartenenza dell'intervento subito, elencato nel "Nomenclatore degli Interventi Chirurgici"; - una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio;

- una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante.

Art. 26 - Requisiti per l'indennizzabilità dell'Intervento chirurgico

L'ammontare dell'indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfetaria per tipologia di intervento chirurgico il cui elenco è presente sul sito internet dell'Assicuratore www.aigvita.com, all'interno della sezione "Prodotti" ed è stato consegnato all'Assicurato per mezzo della Welcome Letter che Barclays Bank P.l.c. ha inviato a tutti gli Assicurati.

Pertanto incrociando le classi di appartenenza dell'intervento chirurgico, riportate nell'elenco, e la somma forfetaria di indennizzo per classe, sarà possibile stabilire la misura dell'indennizzo medesimo.

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Intervento cui l'Assicurato è stato sottoposto:

- dovrà essere preventivamente comunicato alla centrale operativa;
- sia ricompreso tra quelli elencati nel "Nomenclatore degli Interventi Chirurgici";
- sia richiesto come necessario da un medico;
- richieda la presenza di un medico anestesista durante l'atto operatorio;
- richieda un atto medico perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti;
- sia effettuato in un Istituto di Cura regolarmente autorizzato al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità;
- comporti almeno un pernottamento in regime di ricovero ordinario;
- venga effettuato in Italia o all'estero solo se l'Assicurato si trova in viaggio per un massimo di 60 giorni.

Art. 27 - Indennizzo per Intervento Chirurgico

Qualora l'Assicurato debba sottoporsi ad uno degli interventi chirurgici riportati nel "Nomenclatore degli Interventi" l'Assicuratore garantisce il pagamento dell'indennizzo forfetario, indicato nella Tabella delle Garanzie corrispondente alla classe di appartenenza dell'intervento chirurgico, in base alle seguenti modalità:

- 100% in caso di intervento presso una struttura sanitaria pubblica o privata; qualora il totale delle spese sostenute dall'Assicurato fosse inferiore all'indennizzo previsto per l'intervento, viene corrisposta all'Assicurato la differenza fino al raggiungimento dell'intero indennizzo garantito;
- in caso di più interventi effettuati durante lo stesso ricovero, l'Assicuratore corrisponde solo l'importo relativo all'intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti;
- in caso di più interventi distanti fra loro meno di 30 giorni, l'Assicuratore corrisponde l'importo che risulti minore tra la somma degli indennizzi dovuti per i singoli interventi e il 150% dell'indennizzo previsto per l'intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti.

Art. 28 - Diaria da ricovero a seguito di infortunio

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio. In particolare, corrisponderà all'Assicurato l'indennità di € 50,00 per ogni giorno di degenza, per una durata massima di 30 giorni per ricovero e per anno assicurativo.

L'indennizzo per diaria da ricovero non è cumulabile con quella per diaria da ingessatura da infortunio.

Art. 29 - Diaria per apparecchio gessato a seguito di infortunio

Se, in conseguenza di infortunio comportante una frattura, l'Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante l'Assicuratore liquida la somma assicurata, pari a € 25,00 al giorno, dal giorno della applicazione fino alla rimozione dell'ingessatura, per un periodo massimo di 30 giorni per anno.

La diaria viene liquidata a seguito della presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta applicazione e rimozione del gesso o del tutore immobilizzante e dell'esame radiografico attestante la frattura.

L'indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero da infortunio.

Art. 30 - Esclusioni

Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all'Art. 23 che precede, sono esclusi dall'assicurazione gli Interventi subiti a seguito di:

- partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
 - abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
 - ubriachezza accertata;
 - suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
 - tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio o da una malattia antecedente alla data di decorrenza della polizza;
 - uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
 - uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
 - dalla pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
 - dalla partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
 - dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.
- Sono inoltre esclusi gli interventi:
- di chirurgia plastica o estetica;
 - finalizzati alla fecondazione o infertilità;

- maternità, gravidanza, aborto;

- per la donazione di organi o tessuti;

- per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;

- di chirurgia rifrattiva;

- di chirurgia dentale;

- correlati alla sindrome da immunodeficienza acquisita;

- correlati a malattie mentali;

- per la riduzione dell'obesità;

- connessi a trattamenti di dialisi.

NORME RELATIVE AI SINISTRI

Art. 31 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro la denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento delle cause che lo hanno determinato, corredata alla documentazione medica deve essere fatta per iscritto entro 60 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, richiedendo l'apposito modulo di denuncia predisposto dall'Assicuratore al n. telefonico 06.42.115.753 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite fax al n. 06.42.115.243 contenente anche l'indicazione della documentazione necessaria alla valutazione del sinistro.

Il modulo di denuncia è anche scaricabile attraverso il sito internet dell'Assicuratore www.aigvita.com all'interno della sezione "Prodotti".

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

E' considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell'Ufficio Postale.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, oltre quella riportata nell'apposito modulo.

Art. 32 - Collegio medico

Fatta salva la facoltà dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di

violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 33 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio

ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI/CONTRAENTI.

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato/Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato/Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'Assicurato/Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato/Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato/Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano l'Assicurato/Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Assicurato/Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano all'Assicurato/Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dall'Assicurato/Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare all'Assicurato/Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'Assicurato/Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente/Assicurato e sull'intermediario abilitato ad operare in Italia

- a) Cognome e Nome _____ in qualità di dipendente addetto/a all'attività di intermediazione all'interno dei locali di BARCLAYS BANK PLC
- b) Cognome e Nome _____ iscritto/a alla Sezione E del RUI con n. _____, in data/richiesta di iscrizione _____ in qualità addetto all'attività di intermediazione all'esterno dei locali di BARCLAYS BANK PLC
- c) Sede Operativa (indirizzo, tel., fax, e-mail): _____
- d) L'intermediario abilitato ad operare in Italia per il quale è svolta l'attività è: BARCLAYS BANK PLC, intermediario registrato nel Regno Unito con n. UE00005222 (registro consultabile all'indirizzo internet: www.fsa.gov.uk), Sede Legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP, Regno Unito e Sede Secondaria in Italia: Via della Moscova, 18 20121 Milano - tel. 02.541521- indirizzo mail: servizio.legale@barclays.it - Sito internet: www.barclays.it - Responsabile Sede secondaria: Hugh Charles Blagden Malim BARCLAYS BANK PLC ha iniziato l'attività di intermediazione in Italia in data 16 gennaio 2005
- e) l'Autorità dello stato membro competente alla vigilanza sull'attività svolta da BARCLAYS BANK PLC è l'FSA (Financial Services Authority)
- f) le denominazioni sociali delle imprese di cui sono offerti i prodotti sono AIG VITA SPA E AIG EUROPE S.A.;

Gli estremi identificativi dell'intermediario abilitato ad operare in Italia possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) l'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) l'intermediario propone contratti dell'impresa assicurativa AIG VITA SPA e AIG EUROPE S.A.

Le informazioni si riferiscono sia all'intermediario abilitato ad operare in Italia che all'intermediario italiano per il quale è svolta l'attività.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato/Contraente

- a) i premi pagati dall'Assicurato/Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato/Contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto ad AIG VITA SPA e/o AIG EUROPE S.A.; l'Assicurato/Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di AIG VITA SPA e/o AIG EUROPE S.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.